

	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-20-2590	REV	2
	ARCHIVE	ACQU		
	DISTRIBUTION STATEMENT	LIBERO	N. OF PAGES	17

TYPE TYPE DETAIL

Management Generale

PROJECT JOB TASK

TITLE

Condizioni Contrattuali Generali CIRA.

PREPARED Zamparelli Ada DATE 10/06/2025

APPROVED Paparone Luigi DATE 10/06/2025

AUTHORIZED Vecchi Fabrizio ( direttore generale ) DATE 16/06/2025

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

This Document is uncontrolled when printed. Before use, check the Document System to verify that this is the current version.

Questo documento non è controllato quando viene stampato. Prima dell'uso, controllare il Sistema Documentale per verificare che questa sia la versione corrente.

By The Terms Of The Law In Force On Copyright, The Reproduction, Distribution Or Use Of This Document Without Specific Written Authorization Is Strictly Forbidden

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-20-2590	REV 2
	ARCHIVE	ACQU	
	DISTRIBUTION STATEMENT	LIBERO	N. OF PAGES 17

TITLE:

Condizioni Contrattuali Generali CIRA.

ABSTRACT:

AUTHORS: Zamparelli Ada

Piazza Ida; De Stefano Carmela; Cocchiaro Giacomo Emmanuele

APPROVAL REVIEWERS:

Menzani Monica

APPROVER:

Paparone Luigi

AUTHORIZATION REVIEWERS:

Iannone Luca ( direttore del personale ); responsabile inau; Tammaro Federico ( responsabile funzione pcte ); Saracino Vincenzo ( responsabile funzione safe ); donatis ( responsabile protezione dati ); Fiume Giovanni; Mella Roberto ( responsabile funzione cybr ); Romano Gianpaolo; responsabile afsi

AUTHORIZER:

Vecchi Fabrizio ( direttore generale )

Berrino Umberto ( responsabile funzione qual )

 Centro Italiano Ricerche Aerospaziali	DOCUMENT NUMBER	CIRA-DTS-20-2590	REV 2
	ARCHIVE	ACQU	
	DISTRIBUTION STATEMENT	LIBERO	N. OF PAGES 17

**DISTRIBUTION RECORD:**

Blandini Antonio ( presidente cira ); primalineapresdigr; Direzione Procurement; Bilanci Contabilità e Finanza; direzione generale

# CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

## REVISION HISTORY

NR.	DATE	DOCUMENT ID.	CHANGES
1	Apr/2025	CIRA-DTS-20-2590	– Aggiornamento al D.Lgs. 36/2023, integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, con relativi allegati.
2	Giu/2025	CIRA-DTS-20-2590	– Introduzione dell'art. 21 sulla disciplina dell'incompatibilità

DEFINIZIONI .....	4
ARTICOLO 1 - PREMessa .....	4
ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE .....	4
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....	5
ARTICOLO 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	6
ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO.....	6
ARTICOLO 6 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA - DURC E REGOLARITÀ FISCALE.....	9
ARTICOLO 7 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ .....	9
ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	9
ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	10
ARTICOLO 10 - GARANZIA .....	10
ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE .....	11
ARTICOLO 12 - PENALI.....	11
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	12
ARTICOLO 14 - RECESSO .....	13
ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE.....	14
ARTICOLO 16 - ACCORDO BONARIO .....	14
ARTICOLO 17 - MODIFICHE, VARIANTI IN CORSO D'OPERA E REVISIONE PREZZI .....	14
ARTICOLO 18 - RISERVE .....	14
ARTICOLO 19 - BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA .....	14
ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO.....	15
ARTICOLO 21 – INCOMPATIBILITÀ.....	15
ARTICOLO 22 - NORMATIVA AMBIENTALE .....	15
ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO .....	15
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	16
ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE.....	16
ARTICOLO 26 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI .....	16
ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI .....	16

## DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, per brevità, anche Condizioni Generali) valgono le seguenti definizioni.

Con il termine:

- CIRA: si intende il C.I.R.A. SCpA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali che riveste il ruolo di Committente/ Stazione Appaltante;
- Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo Codice): si intende il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209", con i relativi allegati;
- Contratto: si intende indifferentemente l'ordine e/o il contratto stipulato in forma scritta tra le Parti con il quale il CIRA affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture e che ha ad oggetto un dare o un fare funzionale alla realizzazione di un risultato a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate;
- Contraente o Appaltatore: si intende il soggetto al quale il CIRA affida l'esecuzione di lavori/servizi/forniture;
- DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- RUP: Responsabile Unico di Progetto;
- Subappalto: si intende il contratto con il quale il Contraente affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, assoggettato al regime autorizzatorio, così come previsto dall'art. 119 del Codice;
- Subappaltatore: si intende l'esecutore del contratto di subappalto stipulato con il Contraente e autorizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

## ARTICOLO 1 - PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di appalto di servizi, forniture con e senza posa in opera nonché lavori, conclusi a titolo oneroso tra il CIRA e il Contraente.

## ARTICOLO 2 - DISCIPLINA APPLICABILE

Il rapporto tra le parti è regolato da quanto previsto dal Contratto al quale si applicano tutte le norme, le condizioni e le prescrizioni ivi stabilite e nei relativi Allegati, dalla *lex specialis* di gara nonché dalle presenti Condizioni Generali e dai documenti ivi richiamati.

Le modifiche e/o le integrazioni al contratto e/o ordine di acquisto avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le Parti.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali, si rinvia alla disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e/o integrazioni, dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

### ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Appaltatore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni e direttive fornite dal CIRA nonché ad uniformarsi, nel corso dell'esecuzione, alle disposizioni contenute nei singoli ordini di servizio impartiti, pena la risoluzione del contratto.

È onere del Contraente curare, sotto la propria responsabilità, che durante l'esecuzione dell'appalto, i propri dipendenti, i collaboratori e consulenti nonché i propri subappaltatori tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure.

Il Contraente dà atto, senza riserva alcuna, di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e le normative in materia di sicurezza dei lavoratori, in materia di ambiente, nonché in materia di lotta ai fenomeni di infiltrazione mafiosa, obbligandosi espressamente a rispettarle nonché a manlevare e tenere indenne il CIRA da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle suddette prescrizioni e normative.

Il Contraente si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, in regola con tutte le posizioni previdenziali e assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, qualora emerga un'inadempienza contributiva, il CIRA – anche ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. n.36/2023 – si riserva il diritto di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Il CIRA rimane estraneo a tutti i rapporti intercorrenti tra il Contraente e il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo.

Il Contraente rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari.

Il Contraente consente al CIRA, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nel Contratto e/o nel Capitolato speciale d'appalto (ove previsto) nonché in ordine allo stato delle prestazioni rese dal Contraente in ottemperanza a quanto previsto dalle relative norme di riferimento, laddove ritenuto necessario.

Tali verifiche potranno essere effettuate anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto e potranno includere la conduzione di verifiche, anche sui subcontraenti. Tutti gli oneri scaturenti dall'osservanza delle

normative tecniche, di sicurezza in vigore, ambientali, compreso il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, ove previsti, sono ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Restano a carico del Contraente tutti gli obblighi previsti nell'offerta, nella documentazione di gara, nel Capitolato e/o nel Contratto cui si rinvia.

#### ARTICOLO 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto al Contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto in caso di subappalto.

Il Contraente non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del CIRA.

Ai fini dell'autorizzazione da parte del CIRA, la cessione del credito dovrà essere ritualmente e correttamente notificata a quest'ultima a mezzo PEC.

Fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, ivi compreso l'allegato II.14, in caso di cessione del credito resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti del CIRA per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cessione ritualmente e correttamente notificata e autorizzata dal CIRA sarà considerata a tutti gli effetti irrevocabile, salva espressa specifica comunicazione formale scritta da parte del cessionario; i pagamenti oggetto di cessione saranno dunque eseguiti unicamente nei confronti del cessionario.

In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il CIRA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal CIRA.

Il contraente può affidare in subappalto le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il contraente trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto,

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare:

- 1) la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;
- 2) le clausole del Protocollo di Legalità, di cui al link <https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara>;
- 3) le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate secondo quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;
- 4) la clausola con cui il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, si obbliga ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il CIRA, il Contraente deve trasmettere:

- I. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- II. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
- III. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il contraente che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto o del cottimo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 119 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il contraente è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contraente è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il contraente è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Contraente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Per tutto quanto non previsto nella presente clausola si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta di pagamento diretta ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione della Stazione Appaltante del DURC.

#### NEL CASO DI PAGAMENTO ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il

predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

#### ARTICOLO 6 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA - DURC E REGOLARITÀ FISCALE

La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata prima della conclusione dell'affidamento attraverso la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che dovrà risultare regolare e in corso di validità per tutta la durata del contratto.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal DURC anch'esso regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva del CIRA, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte del CIRA medesimo nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali. Il CIRA avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dall'obbligo di versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dal CIRA stesso.

#### ARTICOLO 7 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il CIRA ha il diritto di effettuare controlli durante l'esecuzione del Contratto; al termine dell'esecuzione del Contratto il CIRA effettuerà la verifica di conformità/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni.

Il Contraente si adopererà per consentire al CIRA di effettuare la verifica di conformità/collaudo in tempi congrui e comunque nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa di settore.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1669 c.c. e dal comma 3 dell'art.116 del D.Lgs. n.36/2023, la verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte del CIRA.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici

#### ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto e, più in generale, in tutti i subcontratti, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e

puntuale evidenza al CIRA che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore e/o il subcontraente sono tenuti altresì a dare comunicazione al CIRA e alla Prefettura di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della clausola risolutiva espressa.

## ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Contraente è tenuto ad emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto (Ordine di Acquisto), al Codice Identificativo di Gara (CIG), al CUP (ove previsto) e al numero di benessere tecnico/contrattuale comunicato dal CIRA, nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, il numero di partita IVA e Codice Fiscale e tutti gli elementi informativi obbligatori ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. nr. 633 del 1972 (ovvero art. 21-bis nel caso di fattura semplificata), oltre che le informazioni obbligatorie ai sensi dell'allegato A del Decreto n. 89757 emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2018. La fattura elettronica deve essere intestata al CIRA e inviata al sistema di interscambio utilizzando il codice univoco **XSTLGC**.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro la scadenza di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, e nelle modalità disciplinate nel Contratto, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione, degli adempimenti di legge, delle attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative espletate, rispetto alle prescrizioni previste nel Contratto e nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Ciascuna fattura dovrà quindi obbligatoriamente riportare anche il numero di benessere tecnico/contrattuale al pagamento della fattura, in quanto certificato che viene rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto di riferimento e/o da suo delegato all'esecuzione del contratto.

Ai fornitori che rilasceranno fatture non coerenti alle succitate previsioni, sarà richiesta una nuova emissione del titolo di pagamento.

## ARTICOLO 10 - GARANZIA

Il Contraente è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera, del servizio o dei beni.

In particolare, tutti i beni forniti e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di ventiquattro mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dal Contratto. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, il CIRA ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 codice civile.

## ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il Contraente è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura – materiali e immateriali – a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi.

Il Contraente è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Contraente, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori e subcontraenti. Restano a carico del Contraente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Contratto nonché l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Fermo restando quanto sopra descritto, ove previsto in Contratto, rimane fermo l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative rilasciate in relazione alla esecuzione del Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici e disciplinate dal Contratto medesimo ovvero dagli Allegati.

Il Contraente si obbliga a consegnare al CIRA le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che ove le suddette polizze non vengano consegnate al CIRA, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo e/o all'emissione dell'ordine. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore del CIRA, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il CIRA ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## ARTICOLO 12 - PENALI

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, il CIRA applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura.

Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, il CIRA applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme.

Gli importi dovuti a titolo di penale potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma

dovuta e con conseguente obbligo immediato del Contraente, in caso di escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime. Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il CIRA ha facoltà, previa diffida scritta, inviata a mezzo PEC, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, anche in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Il CIRA ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

#### ARTICOLO 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il CIRA si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi/fornitura/lavori affidati oltre il termine di 24 ore rispetto a quello pattuito;
- b) nel caso di reiterate violazioni del programma di attività predisposto dal CIRA;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- e) qualora venga accertata la violazione da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica in ordine alle modalità di esecuzione del servizio/lavori/fornitura;
- g) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- h) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- i) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;

- j) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- k) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte del CIRA.

Il CIRA risolve, altresì, il contratto nei seguenti casi:

- 1) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- 2) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- 3) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- 4) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con riguardo alle prestazioni affidate in subappalto alle piccole e medie imprese;
- 5) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

In tutte le ipotesi sopra contemplate la risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo PEC, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti ed il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

#### ARTICOLO 14 - RECESSO

Il CIRA, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle forniture/servizi/lavori eseguite/i, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante recede dal contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

## ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE

La sospensione dell'esecuzione del Contratto è regolata dall'art. 121 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dall'art.8 dell'Allegato II.14.

## ARTICOLO 16 - ACCORDO BONARIO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023.

## ARTICOLO 17 - MODIFICHE, VARIANTI IN CORSO D'OPERA E REVISIONE PREZZI

Le modifiche e/o varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023.

Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Il CIRA procede alla revisione prezzi secondo quanto indicato dall'art. 60 e dall'Allegato II.2- bis del Codice.

## ARTICOLO 18 - RISERVE

Sul profilo in oggetto si rinvia integralmente alla disciplina introdotta dagli artt. 7 e 34 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le riserve avanzate senza le modalità espressamente individuate nell'Allegato a cui si rinvia dovranno intendersi a tutti gli effetti come mai prospettate e le relative pretese non potranno essere reclamate e fatte valere dal Contraente in alcuna sede.

In nessun caso il Contraente avrà diritto, in conseguenza delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni formulate a rallentare o a interrompere l'esecuzione del Contratto affidatogli dovendo in ogni caso il Contraente ottemperare alle disposizioni impartitegli dal CIRA.

## ARTICOLO 19 - BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti la fornitura oggetto dell'ordine di acquisto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente stessa

## ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO

Il CIRA aderisce al Protocollo di Legalità della Provincia di Caserta, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. È altresì dotato di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231, e di un Codice Etico con il quale esprime i principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri.

L’Appaltatore, accettando le presenti condizioni contrattuali, è obbligato al rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione summenzionata, disponibile ai seguenti link:

- <https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara>;
- <https://www.enti33.it/CIRA/SchedeGeneriche/Detail/37703/68/486/SchedeGeneriche>.

## ARTICOLO 21 – INCOMPATIBILITÀ

Il Contraente da atto che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora tale circostanza non risultasse conforme al vero, il Contraente accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## ARTICOLO 22 - NORMATIVA AMBIENTALE

Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di trattamento e/o smaltimento rifiuti, nonché i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Criteri Ambientali Minimi, laddove applicabili).

Il CIRA si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

Il Contraente, che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo, è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità, in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell’art 183 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

## ARTICOLO 23 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il contraente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna a osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. L’eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il contraente è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sulla mandataria.

## ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento dei dati personali, il Contraente sottoscrivendo il contratto/ordine di acquisto dichiara di essere stato informato circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per la gestione e l'esecuzione del Contratto medesimo.

Il CIRA tratterà i dati personali relativi all'Assuntore per le sole finalità contrattuali come comunicato con apposita informativa reperibile al link <https://www.cira.it/it/privacy/fornitori.pdf>.

L'appaltatore si impegna a trattare i dati personali di cui CIRA è titolare esclusivamente per le finalità di esecuzione del contratto.

## ARTICOLO 25 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di Santa Maria Capua Vetere, fermo quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici in ordine ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

## ARTICOLO 26 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Contraente.

## ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare:

- a) il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, novellato dal D.Lgs. 209/2024, s.m.i.;
- b) il Codice civile e leggi collegate;
- c) il D.Lgs. 81/2008;
- d) la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"));
- e) il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell'Amministrazione digitale);
- f) il D.Lgs. 152/06.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si rinvia al D.Lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.